



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022, recante “*Nomina dei Ministri*”, con cui la Sen. Anna Maria Bernini e l’On. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro dell’università e della ricerca e Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento concernente l’Organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO l’articolo 2, commi da 138 a 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con cui è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante il “*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare, l’articolo 1 comma 596, che dispone che “*i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e Organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti Organi degli enti e Organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”;

VISTO il d.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che detta una disciplina organica in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e Organismi di cui all’articolo 2 del citato decreto;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3, del richiamato d.P.C.M. 143/2022, che prevede che *“l'applicazione delle disposizioni”* di cui al provvedimento medesimo *“non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* nonché l'art. 4, comma 1, che prevede che *“la determinazione dei compensi avviene”* [...] *“assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese”* e l'art. 4, comma 4, che prevede che gli *“enti hanno facoltà di”* [...] *“stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6”* del medesimo d.P.C.M.;

VISTO l'art. 10 del citato d.P.C.M. n. 143/2022, in ragione del quale *“Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli Organi di amministrazione e controllo, in casi di Organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli Organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; b) l'effettivo livello di responsabilità; c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico”*.

VISTO che la procedura di cui al citato art. 10 del d.P.C.M. 143/2022 *“può essere attivata dalle Amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente”*;

VISTA la nota del Presidente dell'ANVUR prot. n. 5272 del 2 dicembre 2025, inviata al Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca, con cui veniva richiesta l'attivazione della procedura di cui all'art. 10, co. 1, del d.P.C.M. n. 143/2022, alla luce dell'inidoneità dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 del richiamato dPCM a consentire un'adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere ai propri organi;

VISTA la nota prot. n. 1770 del 6 febbraio 2026, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca, contenente la richiesta inviata al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri di costituzione del tavolo tecnico di cui all'art. 10, co. 1, del d.P.C.M. n. 143/2022;

VISTA la nota acquisita a protocollo MUR al n. 1891 dell'11 febbraio 2026 con cui il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri richiede un'integrazione della suddetta nota n. 1770 con l'ulteriore quantificazione dei compensi proposti;

VISTA la nota prot. 7145 del 28 maggio 2026, a firma del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca, con cui vengono trasmesse al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri le integrazioni richieste, ivi compresi i criteri per la quantificazione dei compensi;

VISTA la nota acquisita a protocollo MUR al n. 6296 del 29 maggio 2026 con cui il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri convoca per il 4 giugno 2026 il





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tavolo tecnico per la rideterminazione dei compensi spettanti agli organi dell'ANVUR ai sensi dell'articolo 10 del d.P.C.M. n. 143/2022;

VISTE le note prot. 7665 del 15 giugno 2026 e prot. 7799 del 18 giugno 2026, con cui il Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze del citato Tavolo tecnico, le future economie strutturali sul bilancio dell'ANVUR e propone i compensi per i relativi organi;

VISTO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 10 del d.P.C.M. n. 143/2022, resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO di determinare le indennità e i compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori e al Direttore Generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR;

VISTA la nota n. 20701 del 30 giugno 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.C.M. n. 143/2022 la stessa ha provveduto all'indicazione definitiva dei compensi definita all'esito del tavolo tecnico riunitosi in data 4 giugno 2026, le cui risultanze hanno evidenziato l'esigenza di una determinazione dei predetti compensi in considerazione dei rilevanti compiti istituzionali e dell'importanza strategica dell'Agenzia, senza determinare effetti peggiorativi rispetto al trattamento economico precedentemente vigente;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-GAB prot. n. 33485 del 10 luglio 2026;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti organi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR:

- Presidente;
- Componenti del Consiglio direttivo;
- Direttore Generale
- Presidente del Collegio dei revisori;
- Componenti del Collegio dei revisori.

Art.2

Compensi degli organi

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto, i compensi attribuiti agli organi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR sono i seguenti:

- a. Presidente: 210.000,00 € annui lordi;
- b. Componente del Consiglio direttivo: 178.500,00 € annui lordi;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- c. Direttore Generale: 180.406,07 € annui lordi, oltre a indennità di risultato nel limite massimo del 20 per cento del compenso base;
- d. Presidente del Collegio dei revisori: 10.000,00 € annui lordi;
- e. Componente del Collegio dei revisori: 8.000,00 € annui lordi.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati in complessivi euro 1.381.171,92 annui lordi, si provvede nell'ambito delle risorse ordinarie del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, mediante le economie strutturali permanenti conseguenti alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e restano assicurati gli equilibri di bilancio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e degli articoli 1, comma 3, e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti

